

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, NATURA E DISCIPLINA, SCOPO

Articolo 1 - Denominazione

1. E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE OSPEDALE ALBA-BRA - Ente del Terzo Settore" in breve "FONDAZIONE OSPEDALE ALBA-BRA ETS".
2. Di tale denominazione la stessa farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Sede - Durata

1. La Fondazione ha sede legale a Verduno (CN), in Via Tanaro n.7.
2. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 12 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio di amministrazione potrà, altresì, istituire sedi operative con propria delibera senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.
3. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 3 - Disciplina e Finalità

1. La Fondazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, conformemente alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 117/2017, alle disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, alle relative disposizioni di attuazione dello stesso ed alle altre norme di legge in quanto applicabili.
2. La Fondazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale e di solidarietà, promuovendo la costituzione di un patrimonio finalizzato a sostenere principalmente l'Ospedale Michele e Pietro Ferrero in Verduno ed altresì tutte le strutture socioassistenziali e sanitarie dell'ASL CN2 (di seguito Ospedale e Strutture congiuntamente denominate "Strutture Sociosanitarie"). In particolare, la Fondazione desidera contribuire allo sviluppo ed alla migliore funzionalità dell'Ospedale e delle altre strutture sociosanitarie e assistenziali dell'ASL CN2. Altresì, intende promuovere, finanziare e sviluppare la ricerca scientifica in campo sanitario, medico, biomedico e farmacologico, la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, la ricerca storica in campo medico sanitario, le attività di formazione ed aggiornamento. Ciò potrà essere effettuato direttamente e/o in collaborazione con Università, strutture sanitarie e scientifiche pubbliche e private, altri enti di ricerca ed altre fondazioni o associazioni italiane ed estere, ivi comprese quelle che la Fondazione dovesse direttamente costituire.
3. La Fondazione, pertanto, intende porre in essere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, lettere a) (interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,

commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) (interventi e prestazioni sanitarie), c) (prestazioni socio-sanitarie), d) (educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa), g) (formazione universitaria e post-universitaria; h) (ricerca scientifica di particolare interesse sociale), i) (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale), q) (alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi); ed u) (beneficenza), esercitando le seguenti attività:

a. provvedere al sostegno delle “Strutture sociosanitarie” nello sviluppo, nella riqualificazione, nell’umanizzazione degli spazi e nella dotazione di tutti gli equipaggiamenti (arredi, attrezzature, accessori, etc...) necessari al miglior svolgimento delle prestazioni e con il fine di promuovere l’eccellenza architettonica, tecnologica e professionale delle stesse;

b. promuovere la ricerca scientifica, anche applicata, in campo sanitario, medico, biomedico e farmacologico, la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, la ricerca storica in campo medico e sanitario e le attività di formazione ed aggiornamento direttamente e/o in collaborazione con Università, strutture sanitarie e scientifiche pubbliche e private, altri enti di ricerca ed altre fondazioni o associazioni italiane ed estere, ivi comprese quelle che la Fondazione dovesse direttamente costituire.

c. promuovere lo studio delle esigenze delle “Strutture sociosanitarie”, nonché della loro ottimale gestione;

d. promuovere e ricercare le migliori sinergie possibili tra pubblico e privato in funzione dei bisogni assistenziali, affinché ciò sia di impulso per una medicina moderna multidisciplinare e multiprofessionale;

e. generare un disegno strategico dello sviluppo delle “Strutture sociosanitarie” stesse che si ispiri ad una “filiera corta” con il territorio, anche al fine di renderle luoghi esperienziali ed aperti dove la comunità e la società civile possano trovare risposte integrate e di eccellenza ai problemi della salute;

f. creare uno “spazio” operativo per costruire percorsi di alleanza ed integrazione con altre realtà sanitarie, universitarie e del privato sociale di eccellenza, nazionali ed internazionali, al fine di dispiegare al massimo la potenzialità operativa e la capacità produttiva delle “Strutture sociosanitarie”, anche attraverso sperimentazioni, lo sviluppo di servizi in cooperazione, lo scambio di professionalità;

g. promuovere e diffondere la cultura del dono;

h. rilanciare l'ambizione e l'orgoglio di un territorio attorno ad un "progetto per la salute" che vede nelle "Strutture sociosanitarie" un punto di riferimento e che rappresenta una opportunità per elevare il livello organizzativo e professionale dei servizi ospedalieri e sociosanitari;

i. incoraggiare la messa a disposizione di tempo e competenze a servizio delle "Strutture sociosanitarie", sotto forma di organizzazione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

j. sostenere la realizzazione di aree outdoor di promozione della salute e della pratica del volontariato, quali: healing gardens, orti sociali, aree sportive, aree verdi allestite per bambini e/o adulti degenti o familiari;

k. contribuire alla realizzazione di attività di educazione alla salute e promozione di adeguati stili di vita per mettere in grado le persone e le comunità di avere un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla;

l. sostenere e promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori nel settore della salute;

m. incentivare, anche con finanziamenti, contributi e borse di studio da utilizzare in Italia e all'estero, ricercatori e laureati che intendano approfondire temi di interesse per l'attività sanitaria;

n. sostenere interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;

o. promuovere ogni altra attività in diretta attuazione delle finalità di interesse generale indicate al co. 3.

4. La Fondazione può riservare a sé, o alle "Strutture sociosanitarie", ovvero a terzi con il cui contributo abbia sviluppato specifici progetti, i diritti di proprietà intellettuale ed industriale conseguenti alla ricerca da essa finanziata.

5. La Fondazione può svolgere, altresì, attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e, pertanto, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dal decreto ministeriale. Le attività diverse sono dettagliatamente individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con propria delibera.

6. La Fondazione può, inoltre, compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi, ed in linea con le disposizioni di legge applicabili. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. ricevere donazioni/ contributi/ finanziamenti per le proprie attività promosse e gestite direttamente, per attività analoghe promosse o gestite da altri enti, istituzioni, strutture sanitarie pubbliche e private, associazioni ed altre fondazioni;

b. finanziare e/o stipulare convenzioni per la gestione di parte delle attività istituzionali con altri enti, istituzioni, strutture sanitarie pubbliche e private, associazioni e altre fondazioni italiane ed estere;

c. organizzare eventi, corsi di formazione, dibattiti, convegni;

d. stipulare convenzioni per la gestione di parte delle attività istituzionali con altri enti, istituzioni, strutture sanitarie pubbliche e

private, associazioni e altre fondazioni italiane ed estere;

e. intrattenere rapporti e scambi culturali con le università, gli ospedali, le cliniche, i centri di assistenza medica, le associazioni e le fondazioni italiane ed estere operanti nel settore e comunque con ogni altro ente che persegua scopi simili;

f. realizzare materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura;

g. svolgere attività di informazione ed accompagnamento ai malati e alle famiglie;

h. acquistare, realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;

i. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

j. richiedere i finanziamenti ed affidamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, anche con prestazione di garanzie;

k. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, purché strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;

l. assumere e mettere a disposizione personale finalizzato alla realizzazione di servizi sanitari e/o di sostegno anche psicologico ai pazienti e ai loro familiari nei limiti previsti dalle leggi vigenti;

m. porre in essere ogni altra attività utile e/o funzionale al perseguimento delle finalità di interesse generale perseguite.

6. Le attività della Fondazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

7. Alla Fondazione è fatto espresso divieto di svolgere funzioni creditizie e di svolgere attività in forme dalle quali possa derivare l'assunzione di responsabilità illimitata.

8. La Fondazione può, in ogni caso svolgere l'attività di raccolta fondi così come definita dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e nelle altre disposizioni di legge che la regolano. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

9. Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione, in tal caso, è obbligata alla tenuta di un apposito Registro per i volontari non occasionali e provvederà ad assicurare tutti i volontari, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO II

PATRIMONIO E MEZZI

Articolo 4 - Patrimonio e Fondo di dotazione

1. Il patrimonio della Fondazione è così costituito:
 - a. dal fondo di dotazione iniziale indisponibile, la cui entità è fissata nell'atto costitutivo;
 - b. dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e dalle elargizioni e dai contributi versati da enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni nazionali e internazionali e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
 - c. dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
 - d. dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Per le obbligazioni dell'Ente la Fondazione risponde soltanto col proprio patrimonio.
4. Qualora il patrimonio minimo risultasse diminuito di oltre 1/3 (un terzo) in conseguenza di perdite l'organo di amministrazione dovrà senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'Ente. In caso di inerzia del sopracitato organo si dovrà attivare l'Organo di Controllo.

Articolo 5 - Fondo di Gestione

1. La Fondazione provvede al diretto raggiungimento delle finalità e delle attività attraverso:
 - a. le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
 - b. le somme derivanti da alienazione di beni patrimoniali che, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinati ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio;
 - c. le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
 - d. gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a Patrimonio;
 - e. i proventi, ricavi, entrate eventualmente derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 117/2017;
 - f. i fondi pervenuti mediante raccolte fondi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 2017, e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche con offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - g. ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.lgs. 117/2017.

TITOLO III

FONDATORI, PARTECIPANTI E SOSTENITORI

Articolo 6 - Fondatori

1. Assumono la qualifica di Fondatori coloro che abbiano partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione. La qualifica di Fondatore è trasmissibile agli aventi causa a titolo universale. In caso di pluralità degli aventi causa, questi nomineranno un rappresentante comune.
2. I Fondatori esercitano le funzioni previste nel presente Statuto per tutta la durata della Fondazione.
3. Il Fondatore può essere dichiarato decaduto con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione:
 - a. per indegnità;
 - b. quando svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione o operi in violazione delle deliberazioni, dei regolamenti o dei documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 - Partecipanti

1. Assumono la qualifica di Partecipanti coloro, persone fisiche o enti, che, condividendo le finalità istituzionali della Fondazione, contribuiscano con il versamento, una tantum o con contributi annuali, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione nel Regolamento generale o con apposita delibera.
2. È prevista altresì la qualifica di Partecipante onorario attribuita per particolari meriti nel campo di attività della Fondazione.
3. La qualifica di Partecipante e di Partecipante onorario viene attribuita e si perde a seguito di decadenza dichiarata con apposita e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Partecipante può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione:
 - a. per indegnità;
 - b. quando svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione o operi in violazione delle deliberazioni, dei regolamenti o dei documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione;
 - c. quando non ottemperi al versamento del contributo concordato o stabilito dal Consiglio;
 - d. in caso di estinzione, se trattasi di ente, a qualsiasi titolo avvenuta.
- e. I Partecipanti hanno i diritti e gli obblighi previsti nel presente Statuto o derivanti dalle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
- f. Ciascun Partecipante può recedere, richiedendo al Consiglio di Amministrazione la cancellazione dalla propria qualifica con lettera raccomandata o PEC. La cancellazione ha effetto dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che sarà tenuto ad accogliere tale richiesta entro 30 giorni, sempreché il Partecipante abbia adempiuto alle obbligazioni assunte, o in corso, con la Fondazione.
- g. I Partecipanti, decaduti o comunque cessati, non possono ripetere le erogazioni effettuate né rivendicare diritti.
- h. La qualifica di Partecipante è trasmissibile agli aventi causa a

titolo universale. In caso di pluralità degli aventi causa, questi nomineranno un rappresentante comune.

Articolo 8 - Sostenitori

1. Sono sostenitori i soggetti che versino a titolo di contributo qualsiasi somma ovvero prestino qualunque utilità alla Fondazione, senza assumere la qualifica di Partecipante.

TITOLO IV

ORGANI E AMMINISTRAZIONE

Articolo 9 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
- a. il Consiglio di Amministrazione;
 - b. il Presidente e il Vicepresidente;
 - c. l'Organo di controllo e, ove nominato o previsto per legge, il revisore o Collegio dei revisori.
 - d. l'Assemblea dei Fondatori;
 - e. l'Assemblea dei Partecipanti;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 10 - Composizione e nomina

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di ventuno (21) componenti, in numero divisibile per tre.
2. Il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione è definito dall'Assemblea dei Fondatori.
3. Definito il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la nomina dello stesso avviene con le seguenti modalità: 1/3 dei componenti nominati dai Partecipanti ed i restanti nominati dai Fondatori.
4. Fatto salvo quanto previsto nell'atto di costituzione, il Consiglio di amministrazione dura in carica da 1 a 4 (quattro) esercizi e scade con la riunione che approva il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio successivo alla loro nomina, salvo dimissioni o cessazione. I componenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.
5. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi sia stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

9. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i Consiglieri in loro sostituzione vengono cooptati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica sino alla scadenza naturale dello stesso.

10. Nel caso in cui la maggioranza dei componenti il Consiglio venga meno, l'intero Consiglio decade e si procede a nominarne uno nuovo con le modalità di cui al co. 3 del presente articolo.

11. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle sedute per più di due volte consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso.

Articolo 11 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.

2. In particolare il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

a. nomina, al suo interno, il Presidente e uno o più Vice Presidenti della Fondazione e, ove ritenuto opportuno, un Presidente onorario;

b. coopta i consiglieri in caso di dimissione o cessazione, ad eccezione di quanto previsto al co. 10 dell'art. 10;

c. definisce la struttura operativa della Fondazione;

d. nomina il Direttore della Fondazione, stabilendone compiti, attribuzioni e compenso;

e. conferisce incarichi professionali;

f. approva il bilancio consuntivo e lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini di legge;

g. nei casi di cui all'art. 21, co. 4 del presente Statuto, redige, approva e deposita annualmente, entro i termini di legge, il bilancio sociale;

h. predispone i programmi dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;

i. cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni ed il Registro dei volontari, ove necessario ai sensi dell'art. 3, co. 9 del presente Statuto;

j. delibera l'accettazione di eredità, legati, donazioni, contributi, elargizioni in genere;

k. delibera i regolamenti interni e gli indirizzi fondamentali sull'attività della Fondazione;

l. delibera l'ammissione dei Partecipanti nonché la motivata decadenza dei Partecipanti e dei Fondatori ai sensi dell'art. 7 comma 4 e dell'art. 6 comma 3;

m. approva, ai sensi dell'art. 22, le modifiche al presente Statuto nonché le operazioni straordinarie da sottoporre all'Autorità competente, sentito il parere consultivo dei Fondatori;

n. delibera in ordine allo scioglimento, alla devoluzione del patrimonio della Fondazione, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dall'art. 23 del presente Statuto, sentito il parere consultivo dei Fondatori;

o. istituisce, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Scientifico o

altri Comitati con funzioni consultive, assegnando loro compiti, attribuzioni e nominando i componenti;

p. delibera gli eventuali accordi di collaborazione e/o ricerca scientifica tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati nazionali e internazionali;

q. delibera acquisti di beni e servizi nonché l'assunzione del personale e/o di collaboratori esterni;

r. delibera, entro i limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017, i rimborsi delle spese da attribuire al Presidente, ai Consiglieri, ai Revisori e ai componenti degli eventuali Comitati;

s. ratifica i provvedimenti d'urgenza assunti del Presidente;

t. può delegare parte dei propri poteri di gestione ordinaria al Presidente o ad altri singoli Consiglieri preposti a singoli settori di attività;

u. può delegare al Presidente funzioni di straordinaria amministrazione esclusivamente di volta in volta e per singoli affari.

Articolo 12 - Riunioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce, ordinariamente, presso la sede della Fondazione.

2. Le riunioni sono convocate dal Presidente di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata, o con ogni altro mezzo a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

3. Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

5. Alle riunioni partecipa l'Organo di controllo e/o di revisione.

6. Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di controllo. Le riunioni che si svolgano mediante mezzi di telecomunicazione devono prevedere le seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

7. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente della riunione.

8. I verbali delle riunioni sono predisposti dal segretario e firmati da questi e dal Presidente, o da chi ne abbia fatto le veci, e trascritti nel relativo libro.

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, DIRETTORE

Articolo 13 - Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio in carica ed è rieleggibile senza limiti di mandato.

2. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di rilasciare procure.

3. Egli, inoltre, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione, esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate anche in via generale dal Consiglio di Amministrazione e quelle di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari.

4. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne allo stesso per la ratifica nella prima seduta successiva.

Articolo 14 - Vicepresidente

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i propri componenti, uno o più Vice Presidenti che durano in carica quanto il Consiglio stesso e possono essere riconfermati senza limitazioni di mandato.

2. In caso di nomina di più Vicepresidenti, il Consiglio designa il Vicepresidente Vicario.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono assunti dal Vicepresidente Vicario e in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano per data di nomina o, in caso di parità delle date di nomina, per età.

Articolo 15 - Assemblea dei fondatori

1. L'Assemblea dei Fondatori è composta da tutti i Fondatori, è presieduta dal Presidente della Fondazione ed è dallo stesso convocata almeno una volta l'anno, ovvero ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su istanza di almeno la metà dei membri Fondatori, con comunicazione scritta inviata ad ogni componente almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

2. L'avviso di convocazione deve contenere, il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta.

3. L'assemblea dei Fondatori a maggioranza assoluta dei suoi componenti:

a. determina il numero e la durata dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 10 co. 2;

b. nomina i componenti nel Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 10, co. 3;

c. nomina n° 2 componenti dell'Organo di controllo e/o revisione ed un supplente;

d. esprime parere consultivo in merito alle modifiche dello Statuto ed all'eventuale decisione di scioglimento nei casi previsti dalla legge;

e. approva le linee guida triennali per le attività della Fondazione;

4. Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità di cui all'art. 12 comma 6.

Articolo 16 - Assemblea dei Partecipanti

1. L'Assemblea dei Partecipanti è costituita dai Partecipanti e dai Partecipanti onorari di cui all'art. 7 commi 1 e 2.

2. Essa è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata almeno una volta l'anno, ovvero ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ad istanza di almeno un terzo dei Partecipanti, con comunicazione scritta inviata ai componenti della stessa almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.

4. L'Assemblea dei Partecipanti si costituisce con la presenza di almeno un quinto dei propri componenti e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

5. Spetta all'Assemblea dei Partecipanti:

a. la nomina del/i componente/i del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art 10 co. 3;

b. la nomina di n° 1 componente dell'Organo di revisione e/o controllo e di un supplente;

c. la formulazione di pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione.

6. Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità di cui all'art. 12 comma 6.

ORGANO DI CONTROLLO O REVISIONE

Articolo 17- Composizione e nomina

1. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 la Fondazione deve nominare un Organo di controllo. Esso può essere in forma collegiale o monocratica.

2. Se collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dalle Assemblies dei Fondatori e dei Partecipanti secondo le rispettive competenze.

3. Al suo interno il Collegio designa il Presidente.

4. Se monocratico, viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori.

5. I componenti restano in carica per 3 esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere riconfermati.

6. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno

dei componenti.

7. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

8. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

9. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro ministeriale. Diversamente la revisione viene affidata ad un Organo di revisione, collegiale o monocratico, la cui nomina segue le modalità di cui al precedente comma 2.

11. L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 18 - Il Direttore

1. Il Direttore della Fondazione è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e deve essere in possesso di titoli professionali e comprovata esperienza; è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce i compiti, le attribuzioni ed il compenso. Egli risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore è il responsabile operativo della Fondazione. Egli sovrintende all'organizzazione ed alla gestione amministrativa della Fondazione, organizza e promuove le singole iniziative, predisponendo i mezzi e gli strumenti necessari per la loro concreta attuazione.

3. Partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio e può assistere alle riunioni dei Comitati eventualmente istituiti.

TITOLO V

Articolo 19 - Comitati e Comitato Scientifico

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire Comitati con funzioni consultive, definendone i compiti, le attribuzioni e nominandone i componenti ed il Presidente. I Comitati scadono con il Consiglio che li ha istituiti o entro il minor termine loro assegnato in sede di istituzione.

2. I Comitati sono convocati ogni qualvolta il relativo Presidente

lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti o su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato Scientifico con funzioni consultive e propositive, nominandone i componenti ed il Presidente.

4. I componenti del Comitato Scientifico sono scelti tra personalità eminenti nel campo sanitario, medico, biologico, culturale e sociale. In particolare, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, esso esprime pareri su specifiche attività e progetti della Fondazione e propone programmi di lavoro per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

5. Il Comitato Scientifico cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

6. Ulteriori previsioni per la regolamentazione di tali organismi possono essere contenute nel Regolamento Generale, ove predisposto.

Articolo 20 – Compensi, Emolumenti e rimborsi

1. Tutte le attività e le funzioni dell'Organo amministrativo, delle Assemblee e dei Comitati della Fondazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

2. La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14 co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di controllo e/o revisione.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

Articolo 21 - Esercizio e Bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il quinto mese dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, il quale deve essere depositato entro i limiti di legge all'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.

4. Al superamento delle soglie di cui all'art.14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro i limiti di legge.

5. Il bilancio consuntivo e quello sociale, quando redatto ai sensi del precedente comma, devono essere depositati ai sensi dell'art.48, co.3 del D.Lgs. 117/2017.

6. Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale vengono illustrati all'assemblea congiunta di Fondatori e Partecipanti.

7. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 22 - Modifiche statutarie ed operazioni straordinarie

1. Le modifiche statutarie e le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei 3/4 dei Consiglieri in carica.

2. Tali operazioni così come quella di cui al successivo articolo devono, ai sensi dell'art.48, co.2 del D.Lgs. n.117/29018, essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 23 - Scioglimento

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27 c.c. Il verificarsi di una delle cause ivi indicate è dichiarato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei membri.

2. La Fondazione può inoltre essere sciolta con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta con il voto favorevole di un numero di membri non inferiore ai $\frac{3}{4}$ (tre quarti).

3. Nei casi sopra indicati il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi spettanti.

4. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art.45, comma 1, del CTS, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 24

Norme applicabili

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, sono applicabili le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e le altre normative di volta in volta vigenti o altrimenti applicabili.

Bruno Ceretto - Lucia Cotto Notaio